



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO DEI
NIDI D'INFANZIA COMUNALI**

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI

PREMESSA	2
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2 - CARATTERISTICHE E FINALITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.....	2
ART. 3 - TIPOLOGIA E FORME DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI	3
ART. 4 - UTENZA DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.....	3
ART. 5 - BANDO PUBBLICO E DOMANDE DI ISCRIZIONE AI NIDI D'INFANZIA	3
ART. 6 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE	4
ART. 7 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E CRITERI DI AMMISSIONE	6
ART. 8 - SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE	7
ART. 9 - ACCETTAZIONE DEL POSTO E AMMISSIONE AL NIDO D'INFANZIA.....	7
ART. 10 - RINUNCIA DELL'UTENTE.....	8
ART. 11 - DIMISSIONI DETERMINATE DALL'AMMINISTRAZIONE	8
ART. 12 - QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA, RIDUZIONI ED ESENZIONI	8
ART. 13 - CRITERI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO	10
ART. 14 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E COORDINAMENTO PEDAGOGICO.....	11
ART. 15 - SERVIZIO MENSA	11
ART. 16 - NORME IGIENICO-SANITARIE	11
ART. 17 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PUBBLICI E PRIVATI.....	13
ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	13
ART. 19 - DISPOSIZIONI ABROGATIVE E NORME FINALI.....	13

PREMESSA

Il Comune di Carrara riconosce il bambino nella sua centralità come persona e cittadino, attiva forme di tutela e garanzia e crea le condizioni per l'avvio dei processi educativi tendenti a sviluppare le potenzialità innate in ciascun bambino, rendendolo capace di esprimerle e sostenendolo nella formazione della sua identità.

Il Comune di Carrara garantisce sul proprio territorio la presenza di asili nido comunali, che rappresentano un investimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e riconoscimento dei bambini come persone sociali e attive e vigila sul funzionamento degli asili nido privati nell'ambito della normativa vigente in materia.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni normative statali e regionali ed in particolare della Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002, "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e del Regolamento di esecuzione n.47/R dell'8 agosto 2003 e successive modifiche e integrazioni, disciplina l'ammissione al servizio, i criteri generali per il funzionamento e l'organizzazione delle attività dei nidi d'infanzia nel Comune di Carrara.

ART. 2 - CARATTERISTICHE E FINALITA' DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI

Il nido d'infanzia comunale è un servizio educativo di interesse pubblico che accoglie bambine e bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi.

Le finalità e le caratteristiche del nido d'infanzia sono le seguenti:

- offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità affettive e sociali;
- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno rispetto a quello familiare, attraverso l'affidamento dei propri bambini a figure dotate di specifica competenza diverse da quelle parentali;
- sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle mono-parentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al mondo del lavoro e di promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
- prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale, attraverso l'integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari;
- favorire l'educazione alimentare attraverso un progetto pedagogico;
- facilitare esperienze di continuità educativa tra la prima e la seconda infanzia,.

I nidi d'infanzia comunali costituiscono un sistema di opportunità educative tese a favorire, in stretta integrazione con le famiglie, co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, l'armonico e completo sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini, nel quadro di una politica per l'infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

I nidi d'infanzia comunali sono luoghi di elaborazione, produzione, documentazione e diffusione della cultura dell'infanzia, in un'ottica di sensibilizzazione rispetto ai diritti delle bambine e dei bambini nell'interesse dell'intera comunità.

ART. 3 - TIPOLOGIA E FORME DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI

Sul territorio sono presenti cinque nidi d'infanzia comunali, così distinti:

- Nido "I CUCCIOLI" Carrara, Via Erevan;
- Nido "IL KOALA" Bonascola, Via Casalina;
- Nido "LE MIMOSE" Avenza, Via Luni;
- Nido "LE CICOGNE" Marina di Carrara, Via Bassagrande;
- Nido "IL GIROTONDO" Marina di Carrara, Via Marco Polo.

Sono offerte due differenti tipologie di servizio:

- "tempo lungo" (con orario 7,30-16,00 comprensivo del pranzo e del riposo pomeridiano);
- "tempo corto" (con orario 9,00 -15,00 comprensivo del pranzo e del riposo pomeridiano).

L'Amministrazione si riserva ogni anno la possibilità di offrire la tipologia del servizio sulla base delle esigenze organizzative e della disponibilità economiche dell'Ente.

Il Comune assume la diretta titolarità dei nidi d'infanzia comunali, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dalla normativa vigente.

ART. 4 - UTENZA DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI

Possono essere ammessi alla frequenza di un nido d'infanzia comunale tutti i bambini, in età utile tra tre e trentasei (3 – 36) mesi, residenti e non residenti nel Comune di Carrara, che abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti dal Bando annuale di ammissione al servizio.

Il Comune, nel caso di ammissione di bambini disabili, in relazione al numero ed alla gravità dei casi, assicura la presenza di personale idoneo.

ART. 5 - BANDO PUBBLICO E DOMANDE DI ISCRIZIONE AI NIDI D'INFANZIA

Il Comune di Carrara provvede ogni anno a pubblicare un Bando per le nuove iscrizioni ai nidi d'infanzia comunali relative al successivo anno educativo.

Le domande di iscrizione devono essere presentate secondo le modalità e i termini previsti dal Bando annuale.

Coloro che esercitano la potestà genitoriale ai sensi delle norme vigenti possono presentare domanda di ammissione ai nidi d'infanzia comunali per tutti i bambini e nati che al primo di settembre abbiano compiuto il terzo mese di età e non superino il trentaseiesimo mese di età.

I bambini già frequentanti un nido d'infanzia comunale nell'anno educativo di emissione del Bando hanno diritto di precedenza all'ammissione al servizio per l'anno successivo purché siano in condizione di:

- regolarità dei pagamenti (alla data del 30 luglio);
- età utile alla frequenza (non aver superato il trentaseiesimo mese di età);
- presentazione dal 15 al 28 febbraio di ciascun anno della richiesta di conferma al servizio nella medesima struttura.

Nei casi di disabilità certificata ai sensi della vigente normativa è ammessa la permanenza al nido del bambino diversamente abile per un ulteriore anno educativo previa richiesta motivata dalle strutture pubbliche sanitarie competenti.

I bambini residenti nel Comune di Carrara hanno diritto di precedenza all'ammissione al servizio rispetto ai non residenti.

Scaduti i termini indicati nel Bando potranno essere accolte, in caso di posti disponibili, eventuali domande presentate oltre la scadenza, che verranno valutate secondo l'ordine di presentazione, dopo avere soddisfatto le domande pervenute entro il termine, con precedenza rispetto ai non residenti.

Sono considerate prioritarie le ammissioni di bambine e bambini in condizione di disabilità certificata dal competente servizio dell'Azienda U.S.L. o appartenenti ad un nucleo familiare segnalato dai Servizi Sociali del Comune di Carrara, il cui numero totale verrà indicato in calce alla graduatoria definitiva.

ART. 6 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Per ogni anno educativo viene definito con determinazione dirigenziale il numero dei posti disponibili all'interno di ciascun nido d'infanzia comunale.

L'Amministrazione predispone tre graduatorie di accesso alle sezioni in base all'età:

- a) "piccoli" (3 - 12 mesi),
- b) "medi" (12 mesi + 1 giorno - 23 mesi),
- c) "grandi" (23 mesi + 1 giorno - 36 mesi).

L'età per l'accesso è calcolata alla data del 1° settembre di ciascun anno educativo per il quale si è presentata domanda.

Per ogni età, "piccoli" (3 - 12 mesi), "medi" (12 mesi + 1 giorno - 23 mesi) e "grandi" (23 mesi + 1 giorno - 36 mesi) verrà redatta una graduatoria, che sarà compilata esclusivamente sulla base del punteggio ottenuto dal bambino, tenendo conto della/e scelta/e espressa/e nella domanda di iscrizione.

In caso di nuova iscrizione vengono stabilite le seguenti priorità:

- condizione di disabilità del bambino certificata dal competente servizio dell'Azienda U.S.L.;
- nucleo familiare segnalato dai Servizi Sociali del Comune di Carrara.

Il Comune, per esigenze organizzative e nel rispetto degli orientamenti pedagogici, si riserva la possibilità di inserire nelle sezioni "piccoli", "medi" e "grandi" anche bambini di età inferiore o superiore rispetto a quella prevista per l'accesso alla graduatoria stessa.

Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongano l'inserimento di minori in età da 3 a 36 mesi, in tal caso si procede in deroga alle ammissioni rispetto alle disposizioni precedenti.

Per l'accesso ai nidi d'infanzia saranno predisposte le graduatorie degli aventi diritto, relative alle domande pervenute entro il termine fissato dal Bando, in base ai seguenti criteri e punteggi.

CRITERI E PUNTEGGI

Nucleo familiare:	
1) Nucleo mono-parentale	
a) mancanza di un genitore: bambino riconosciuto da un solo genitore o appartenente a nucleo familiare con un genitore deceduto o in stato di detenzione, oppure con un solo genitore a cui spetta la potestà;	10
b) unico genitore coabitante col bambino riconosciuto da entrambi i genitori (separati, divorziati oppure ex conviventi).	6
2) Familiare convivente in situazione di handicap o infermità certificata dal Servizio Sanitario Nazionale o dalla Commissione Invalidi	2
3) Altri figli minori di 16 anni a carico	
a) per ogni fratello/sorella gemello;	3,5
b) per il secondo figlio a carico con età minore di 3 anni;	2
c) per ogni altro figlio a carico con età minore di 5 anni;	1
d) per ogni altro figlio a carico con età minore di 16 anni.	0,50
Condizione lavorativa e professionale dei genitori:	
1) Per ogni genitore lavoratore: - a tempo pieno e indeterminato; - a tempo pieno e determinato con contratto che copra almeno sei mesi dell'anno educativo.	6
2) Per ogni genitore lavoratore: - a tempo parziale ed indeterminato; - a tempo parziale e determinato con contratto che copra almeno sei mesi dell'anno educativo.	5
3) Per ogni genitore specializzando, tirocinante, in stage, con contratto che copra almeno sei mesi dell'anno educativo (il punteggio non si somma né alla condizione lavorativa né alla situazione di disoccupazione).	5
4) Per ogni genitore studente in pari con gli studi (il punteggio si somma alla condizione lavorativa ma non alla situazione di disoccupazione).	3
5) Per ogni genitore in Cassa integrazione (o mobilità) e/o iscritto al Centro per l'Impiego da almeno 2 mesi.	2

In caso di parità di punteggio, vengono stabiliti i seguenti criteri di precedenza, nell'ordine:

1. bambini gemelli con istanza di accesso presso il medesimo nido;
2. nucleo mono-parentale di cui al punto 1) a);
3. sorelle o fratelli del bambino frequentanti il nido;
4. nucleo familiare con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno;
5. minore età del bambino.

I requisiti richiesti per l'ammissione ai nidi d'infanzia comunali devono essere posseduti alla data di scadenza del Bando.

In caso di modifiche relative al nucleo familiare e/o alla condizione lavorativa e professionale dei genitori, le modifiche intervenute devono essere comunicate per iscritto, con lettera indirizzata al Dirigente del Settore Servizi educativi e scolastici da presentare all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro e non oltre 20 giorni lavorativi successivi alla scadenza del Bando.

L'Ufficio preposto effettua controlli sulle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione in regime di autocertificazione, previo idoneo controllo sulla veridicità del 20% delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche dei soggetti risultati beneficiari.

ART. 7 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E CRITERI DI AMMISSIONE

Le tre graduatorie provvisorie, "piccoli" (3 - 12 mesi), "medi" (12 mesi + 1 giorno - 23 mesi) e "grandi" (23 mesi + 1 giorno - 36 mesi), redatte secondo i criteri di cui all'articolo 6 del presente Regolamento ed approvate con atto dirigenziale, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale on line entro 20 giorni lavorativi successivi alla scadenza del Bando.

Avverso il punteggio delle suddette graduatorie i soggetti che hanno presentato le domande potranno inoltrare ricorso scritto indirizzato al Dirigente del Settore da presentare all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro il termine di 15 giorni dall'affissione all'Albo pretorio.

A seguito dell'esito dell'esame degli eventuali ricorsi per l'attribuzione del punteggio, si procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive, che verranno approvate con determinazione del Dirigente del Settore competente.

Si provvederà quindi all'inserimento degli aventi diritto sulla base del punteggio attribuito.

La graduatoria rimarrà aperta per eventuali posti che si rendessero disponibili, a seguito di rinunce o ritiri e in caso di ampliamento della ricettività del servizio fino al 31 marzo.

Qualora il numero delle domande di iscrizione ad ogni nido d'infanzia comunale superi il numero dei posti disponibili, verranno formulate tre liste di attesa così suddivise:

- a) piccoli (3 - 12 mesi);
- b) medi (12 mesi + 1 giorno - 24 mesi);
- c) grandi (24 mesi + 1 giorno - 36 mesi).

Per eventuali posti che si rendessero disponibili durante l'anno educativo (a seguito di rinuncia o dimissioni), i bambini verranno ammessi scorrendo l'ordine delle liste d'attesa.

Le liste d'attesa suddette resteranno valide sino al termine del 31 marzo, in quanto oltre tale data non si effettueranno inserimenti, fatte salve le ammissioni straordinarie di cui all'articolo 6.

Le eventuali domande presentate oltre la scadenza stabilita dal Bando verranno valutate secondo l'ordine di presentazione ed inserite nella lista dei "fuori termine", alla quale si attingerà dopo avere esaurito le liste d'attesa. La lista dei "fuori termine" resterà valida sino al 31 marzo.

I bambini già frequentanti i nidi d'infanzia, le cui famiglie trasferiscono durante l'anno la propria residenza in altri Comuni, mantengono il diritto alla frequenza fino al completamento dell'anno educativo ed alla riconferma per il successivo anno.

ART. 8 - SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE

Dopo l'approvazione delle graduatorie definitive, sulla base della "prima scelta" indicata nel modello di iscrizione, saranno ammessi alla frequenza i bambini secondo l'ordine derivante dalle graduatorie stesse (fino al raggiungimento della capienza massima dei singoli nidi).

La rinuncia alla prima scelta è definitiva e irrevocabile e ne consegue l'esclusione dalle graduatorie per l'anno educativo in corso.

Nel caso in cui sia raggiunta la capienza massima del nido indicato come prima scelta e, pertanto, non possano essere soddisfatte tutte le domande, si procederà ad ammettere i bambini nelle strutture indicate come seconda scelta laddove vi sia ancora disponibilità.

La rinuncia alla seconda scelta non comporta la cancellazione dalla graduatoria per la prima scelta.

L'ammissione ai nidi d'infanzia nei quali si rendessero disponibili dei posti sarà effettuata sulla base del punteggio più elevato conseguito a seguito dell'approvazione della graduatoria.

La rinuncia al posto offerto in questo caso non implica la cancellazione dalle graduatorie nelle quali è inserito il bambino.

ART. 9 - ACCETTAZIONE DEL POSTO E AMMISSIONE AL NIDO D'INFANZIA

A tutte le famiglie dei bambini ammessi alla frequenza come da graduatoria verrà inviata una comunicazione scritta.

Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di ammissione, l'utente deve inviare l'adesione o la rinuncia scritta in carta semplice indirizzata all'Unità organizzativa Asili nido del Comune di Carrara.

La mancata accettazione formale del posto al nido entro i termini stabiliti nella comunicazione, comporterà la perdita del diritto all'inserimento.

I posti che si renderanno disponibili durante l'anno saranno comunicati dal competente ufficio agli utenti interessati.

Trascorsi due giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione, il mancato perfezionamento dell'iscrizione determina la cancellazione dalla graduatoria.

Per l'ammissione dei bambini al nido d'infanzia sono richiesti i seguenti documenti:

- il certificato medico attestante l'assenza di malattie infettive in atto, rilasciato dal pediatra di famiglia;
- la certificazione delle vaccinazioni effettuate o l'autocertificazione delle medesime. I bambini non in regola con le vaccinazioni possono essere ammessi alla frequenza previa segnalazione dei nominativi al servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. per i provvedimenti di competenza.

Non saranno ammessi alla frequenza i bambini sottoposti a vaccinazione nelle 24 ore successive.

ART. 10 - RINUNCIA DELL'UTENTE

La famiglia che intende rinunciare al posto nel corso dell'anno educativo deve consegnare all'Ufficio Protocollo dell'Ente una dichiarazione scritta di rinuncia, indirizzata al Responsabile dell'Unità organizzativa Asili nido almeno 7 giorni prima dell'effettiva data di ritiro, salvo casi di ritiro urgente; farà fede la data del Protocollo Generale del Comune di Carrara.

Nel caso in cui la rinuncia venga presentata entro il quindicesimo giorno del mese l'utente è tenuto al pagamento del 50% della quota di compartecipazione dovuta; se la rinuncia viene presentata a partire dal sedicesimo giorno del mese l'utente deve pagare l'intera quota.

Qualora la rinuncia sia avanzata oltre il mese di marzo, salvo casi di gravi e comprovati motivi di salute del bambino, l'utente è tenuto al pagamento del 75% della quota di compartecipazione dovuta fino al termine dell'anno educativo.

ART. 11 - DIMISSIONI DETERMINATE DALL'AMMINISTRAZIONE

Si dispongono le dimissioni dal servizio educativo dei bambini per:

- a. mancata presentazione del bambino entro cinque giorni dalla data stabilita per l'inserimento, salvo giustificato e comprovato motivo;
- b. assenza non giustificata del bambino protratta per oltre 15 giorni consecutivi, esclusi i festivi;
- c. prolungati periodi di frequenza irregolare ed ingiustificata (ad esempio, abituale mancato rispetto degli orari di entrata e di uscita, frequenza frammentaria, ecc.); in questo caso il Responsabile del servizio comunica per iscritto alla famiglia ed agli eventuali servizi coinvolti. In caso di mancato e motivato riscontro, dopo due inviti scritti formulati dal Responsabile, il Dirigente dispone d'ufficio le dimissioni del bambino fermo restando il pagamento del dovuto;
- d. dichiarazioni mendaci, risultanti dai controlli effettuati ai sensi del D.P.R. 445/2000; il Responsabile del Servizio provvederà, ai sensi dell'art. 75 del sopracitato D.P.R., all'immediata interruzione della frequenza al nido d'infanzia;
- e. dichiarazioni non corrette, risultanti dai controlli effettuati ai sensi del D.P.R. 445/2000; il Responsabile del Servizio provvederà alla ricollocazione in graduatoria secondo il punteggio che compete e sulla base degli elementi accertati.

ART. 12 - QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA, RIDUZIONI ED ESENZIONI

La quota di compartecipazione economica delle famiglie è stabilita annualmente dall'Amministrazione con Deliberazione della Giunta Comunale ed è onnicomprensiva di tutti i servizi offerti dal nido d'infanzia.

La **quota di compartecipazione economica** è composta da:

- **quota fissa mensile,**
- **quota presenza.**

La quota fissa mensile deve essere pagata comunque, anche in caso di assenza dal nido d'infanzia, salvo i casi previsti dal presente Regolamento.

La quota fissa mensile si differenzia in relazione alle fasce orarie di utilizzazione del servizio, che prevedono:

1. quota fissa mensile per il “tempo lungo” (7,30-16,00);
2. riduzione nella misura del 20% per il “tempo corto” (9,00 -15,00).

La quota presenza viene addebitata quotidianamente a seguito della rilevazione della presenza del bambino e non è dovuta nel periodo di inserimento e comunque non oltre le prime quattro settimane di frequenza.

La quota di compartecipazione economica al costo del servizio è stabilita, ai sensi del D.Lgs. 109/98 e s.m.i., in base all’attestazione I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) riferita all’anno precedente del nucleo familiare al quale appartiene il bambino.

Per la composizione del nucleo si fa riferimento all’art. 1 bis del D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221, così come modificato ed integrato dall’art. 1 del D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242 e, in particolare, si evidenzia quanto segue:

1. il nucleo familiare si intende composto da entrambi i genitori coniugati, anche con residenza anagrafica diversa, i quali sono tenuti a presentare l’attestazione I.S.E.E relativa alla famiglia anagrafica (stato di famiglia);
2. il nucleo familiare si intende composto da entrambi i genitori non coniugati aventi la stessa residenza anagrafica, i quali sono tenuti a presentare l’attestazione I.S.E.E relativa allo stato di famiglia;
3. il nucleo familiare si intende composto dal solo genitore che vive col bambino nel caso in cui i genitori abbiano residenza anagrafica diversa e si verifichi anche uno dei seguenti casi:
 - i genitori non sono coniugati,
 - è stata emessa la separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’art. 771 del Codice di Procedura Civile,
 - è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del Codice Civile,
 - la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del Codice di Procedura Civile;
 - uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Gli utenti che sono stati ammessi al servizio devono presentare all’ufficio Protocollo del Comune di Carrara valida attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi dell’anno precedente, rilasciata dagli Enti autorizzati, ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi decreti attuativi, al fine di stabilire la quota di compartecipazione economica dovuta.

Le riduzioni ed esenzioni vengono concesse in caso di nucleo familiare con attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi dell’anno precedente sotto la soglia stabilita annualmente con apposito Bando dell’Amministrazione Comunale oppure segnalato dai Servizi Sociali del Comune di Carrara.

In caso di mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E., entro i termini e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e dal Bando che ogni anno viene emanato, l’Amministrazione provvederà d’ufficio all’assegnazione della tariffa massima.

In caso di rilevante variazione delle condizioni familiari ed economiche del nucleo familiare ai fini del calcolo dell’I.S.E.E. (a seguito, ad esempio, di collocamento in aspettativa dal lavoro o cassa integrazione di uno dei genitori o altra grave situazione documentata), la retta sarà ricalcolata.

In caso di condizione di disabilità del bambino certificata dal competente servizio dell'Azienda U.S.L., se previsto l'intervento di sostegno da parte di personale specializzato e la riduzione dell'orario di frequenza verrà applicata la riduzione della retta fissa mensile nella misura del 25%.

Limitatamente al periodo dell'inserimento e comunque non oltre le prime quattro settimane di frequenza al servizio verrà applicata la riduzione della quota fissa mensile nella misura del 30%.

Nel caso in cui il bambino sia assente per ricovero ospedaliero o grave malattia per un periodo di almeno trenta giorni consecutivi, l'utente è tenuto al pagamento del 50% della retta dovuta.

In caso di chiusura del nido per cause di forza maggiore, la retta fissa mensile sarà decurtata proporzionalmente al periodo di sospensione del servizio.

ART. 13 - CRITERI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Di norma, il servizio educativo per la prima infanzia è previsto dal 1° settembre al 30 giugno, dal lunedì al venerdì, come da calendario scolastico approvato dalla Regione Toscana.

È prevista la sospensione del servizio durante le festività secondo le indicazioni del calendario scolastico regionale.

Nel periodo estivo, sulla base delle risorse economiche dell'Ente e delle richieste degli utenti potrà essere attivato un servizio educativo unicamente per i bambini frequentanti i nidi d'infanzia comunali.

Il funzionamento dei nidi d'infanzia comunali è assicurato da personale munito di titolo idoneo allo svolgimento delle attività, in conformità ai criteri e ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia.

Il personale educativo ed ausiliario è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini tenendo conto dell'orario di apertura e dell'articolazione dei turni.

L'Amministrazione assicura la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, mediante incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa.

Al fine di garantire il migliore inserimento del bambino nella struttura educativa, viene posta particolare attenzione ai tempi di permanenza nel nido, che saranno gradualmente e personalizzati.

Per favorire il benessere psicofisico del bambino durante il periodo dell'inserimento i tempi di permanenza al nido d'infanzia sono ridotti, gradualmente e personalizzati; il progetto educativo, che prevede la presenza del genitore, esclude sia il pasto sia il riposo pomeridiano. In questa fase vengono realizzate attività educative finalizzate a facilitare il distacco dalle figure genitoriali e favorire l'esplorazione autonoma e sicura dell'ambiente in un contesto.

Al termine della frequenza al nido l'affido dei bambini sarà concesso solo a chi esercita la potestà genitoriale o a persona maggiorenne appositamente autorizzata.

I bambini non verranno affidati a persone di età inferiore ai 18 anni, anche se autorizzate dalle famiglie.

Il Comune di Carrara garantisce la qualità del servizio attraverso l'attuazione del progetto educativo, approvato dal Dirigente del Settore competente, che stabilisce le linee di indirizzo pedagogico-organizzative.

L'articolazione dei tempi della giornata educativa è disciplinata da un apposito Protocollo, approvato dal Dirigente del Settore competente, nel quale sono individuate le corrette procedure e le buone prassi.

L'Amministrazione si riserva di apportare modifiche all'organizzazione degli asili nido, con la finalità di migliorare la qualità e la funzionalità del servizio.

ART. 14 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E COORDINAMENTO PEDAGOGICO

Al fine di garantire lo sviluppo delle funzioni di direzione organizzativo-gestionale e di coordinamento pedagogico, disciplinato dalla normativa regionale vigente, il Comune di Carrara garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, al fine di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:

- a. organizzazione del servizio;
- b. elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
- c. indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
- d. promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
- e. promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
- f. promozione e monitoraggio della qualità;
- g. sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

ART. 15 - SERVIZIO MENSA

Il servizio mensa rispetta gli standard di base stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare, dal Regolamento della Regione Toscana n. 47/R del 8/08/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la promozione di buone e corrette abitudini alimentari e per la cura del benessere di ciascun bambino, negli asili nido viene proposto uno specifico menù giornaliero, valutato o approvato dal competente servizio dell'A.S.L. in materia di alimentazione e nutrizione in età pediatrica,

In ciascun nido d'infanzia è in funzione una cucina con un punto cottura interno autonomo.

I genitori possono richiedere diete speciali per allergie, intolleranze, motivi religiosi e filosofie di vita ecc. secondo le modalità previste dal servizio competente.

ART. 16 - NORME IGIENICO-SANITARIE

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:

- informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
- disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio il Dirigente del Settore competente predispose un Protocollo relativo alle norme igienico-sanitarie da rispettare negli asili nido per favorire la salute dei bambini.

I bambini possono frequentare il nido d'infanzia solo quando sono in perfette condizioni di salute a tutela di se stessi e degli altri.

Qualora si sospetti l'inizio di una malattia, soprattutto se contagiosa, il personale educativo può contattare la famiglia per allontanare il bambino dal nido.

Il personale educativo deve provvedere ad avvisare tempestivamente i familiari del bambino che presenta malessere acuto per le cure del caso.

I motivi dell'allontanamento possono essere:

- febbre superiore a 37,5°C;
- turbe gastrointestinali (tre o più scariche di feci semiliquide o liquide, vomito ripetuto due o più episodi);
- congiuntivite con secrezione bianco-giallastra;
- parassitosi intestinale;
- sospetta malattia contagiosa e/o parassitaria (tigna, scabbia, stomatiti, malattie esantematiche infantili ecc.);
- condizioni che impediscano al bambino di partecipare adeguatamente alle attività del nido e/o che richiedano cure che il personale non sia in grado di fornire, senza compromettere la salute e la sicurezza degli altri bambini (gessatura, punti di sutura, ecc.).

In tutti i casi di allontanamento, il bambino può riprendere la frequenza al nido d'infanzia solo presentando il certificato medico di riammissione, obbligatorio per legge, rilasciato dal pediatra di famiglia che indichi a decorrere da quale data la frequenza può avere inizio, indipendentemente dai giorni di assenza.

Il certificato di riammissione ha validità di tre giorni, compresi i festivi, salvo diversa disposizione del medico.

Dopo un'assenza per malattia superiore a 5 giorni compresi i festivi, per la riammissione del bambino al nido d'infanzia è necessario consegnare al personale educativo di riferimento il certificato obbligatorio per legge ai fini della riammissione agli asili nido, rilasciato dal pediatra di famiglia.

Le assenze per motivi non legati a malattie non richiedono il certificato di riammissione, purché la famiglia abbia informato prima dell'assenza il personale del nido.

Farmaci.

Di norma al nido non devono essere somministrati farmaci salvo casi particolari autorizzati dai sanitari dell'A.S.L.

La somministrazione dei farmaci all'interno dei nidi d'infanzia è disciplinata da un apposito Protocollo, approvato dal Dirigente del Settore competente, nel quale sono individuate le procedure.

Per ottenere la necessaria autorizzazione il genitore deve presentare la documentazione sanitaria utile e fare domanda sull'apposito modulo presente nelle strutture.

Le condizioni necessarie sulla base delle quali verrà rilasciata l'autorizzazione sono:

- la somministrazione indispensabile (salvavita);
- la disponibilità del personale che somministra il farmaco;
- la possibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario;
- la possibilità della corretta conservazione del farmaco.

Infortuni.

Al fine di garantire il benessere e la sicurezza dei bambini nei nidi d'infanzia, in un apposito Protocollo, approvato dal Dirigente del Settore competente, sono disciplinate le corrette procedure da attivare in caso di necessità.

In caso di infortunio meno grave, che non necessita di particolari cure mediche, il bambino viene immediatamente soccorso dal personale educativo del nido ed è avvertita la famiglia.

In caso di infortunio che necessita di cure mediche il bambino viene accompagnato dal personale del nido al Pronto Soccorso e contemporaneamente è avvertita la famiglia.

ART. 17 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PUBBLICI E PRIVATI

Per quanto concerne l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi pubblici e privati per la prima infanzia e per le "sezioni primavera", si fa riferimento al Regolamento per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi pubblici e privati per la prima infanzia e per le "sezioni primavera", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28 febbraio 2011.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutto il personale operante nei nidi comunali è vincolato al rispetto della tutela dei dati sensibili riguardanti i bambini e le famiglie utenti.

In materia di trattamento dei dati personali si applicano le vigenti norme in materia, utilizzando all'interno delle strutture apposita modulistica in base alle specifiche del caso.

ART. 19 - DISPOSIZIONI ABROGATIVE E NORME FINALI

Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26 aprile 2004, così come modificato con deliberazione n. 39 del 8 maggio 2009.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.